

N. R.G. 66/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO di PERUGIA**  
**SEZIONE CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Simone Salcerini	Presidente Relatore
dott.ssa Paola De Lisio	Consigliere
dott.ssa Ombretta Paini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **66 /2020** promossa da:

con sede in Foligno, in persona del suo

legale rappresentante, P.I.

rappresentata e difesa dall'Avv.

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via \_\_\_\_\_ in

forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di costituzione datato 4.3.2022;

=Appellante=

nei confronti di

**Srl**, in persona del suo procuratore e legale rappresentante, con

sede legale in Milano

. e per essa **Spa**, già

**Spa**, con sede in Verona, viale \_\_\_\_\_

. che agisce quale mandataria,

rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_

del foro di Terni, giusta procura generale

alle liti a rogito notaio \_\_\_\_\_

di Verona del 15.7.2010, elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Terni, via \_\_\_\_\_

=Appellata=

e



dall'Avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, via \_\_\_\_\_  
in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di costituzione datato  
4.3.2022;

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI:

Per parte appellante come alle note datate 18.11.2022;

Per parte appellata come alle note datate 17.11.2022.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE

Spa chiedeva – ed otteneva – dal Tribunale di Spoleto il decreto ingiuntivo  
n.188/2016 dell'8.3.2016 con il quale veniva ingiunto a \_\_\_\_\_ Srl e  
\_\_\_\_\_, in solido tra loro, il pagamento di €47.160,33, oltre interessi e spese  
legali, quale saldo debitore della linea di credito in c/c n.40718439.

Proponevano formale opposizione gli ingiunti deducendo: - la carenza di prova del  
credito vantato, non essendo stati depositati i contratti originari; - l'infondatezza delle  
pretese creditorie azionate, in quanto basate su clausole contrattuali nulle (per  
applicazione di tassi che superano la soglia di usura, illegittimità della c.m.s. e della  
capitalizzazione degli interessi).

In conformità delle deduzioni svolte gli opposenti chiedevano la revoca o comunque che  
venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ spa che resisteva all'opposizione contestando tutte le  
eccezioni proposte dagli attori e concludendo per il rigetto delle domande svolte, con  
conseguente conferma del decreto opposto.

All'esito della prima udienza, del 21.12.16, veniva assegnato alle parti termine per



l'espletamento della mediazione obbligatoria, che non veniva esperita nel termine concesso.

Successivamente il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e termini per il deposito di memorie ex art. 186 cpc.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove orali, all'udienza del 20.6.2019 il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica emetteva ex art. 281 sexies cpc la sentenza n.445/2019, che dichiarava improcedibile la domanda di opposizione (per mancato esperimento della mediazione nel termine concesso e comunque nel termine massimo dei tre mesi), confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opposenti al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza ha interposto appello Srl (già . Srl)  
sostenendo che il primo giudice aveva errato laddove non aveva considerato che era il creditore che, in qualità di attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto attivare il procedimento di mediazione, tanto più che parte creditrice aveva tutto l'interesse a dimostrare l'esistenza del credito azionato nel giudizio di merito.

Per tale motivo l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, fosse revocato il decreto opposto, con condanna dell'appellata al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.

Con comparsa di risposta datata 15.6.20 si è costituita in giudizio

Srl, in persona del suo procuratore e legale rappresentante, e per essa Spa, già

Spa, che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile o comunque rigettata poiché priva di fondamento; ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.



Con comparso di costituzione 4.3.2022 si è costituito in giudizio anche

In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 24.11.2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*\*\*

La censura formulata da \_\_\_\_\_ Srl nell'atto di appello è fondata e merita di essere accolta.

A seguito di oscillazioni giurisprudenziali la Suprema Corte, a sezioni unite, è pervenuta all'approdo definitivo secondo cui l'onere di promuovere la mediazione, in tema di cause di opposizione a D.I. relative a contratti bancari, grava sul creditore e, in mancanza di attivazione della relativa procedura, va dichiarata l'improcedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo emesso (Cass. S.U. n.19596/2020; successivamente Cass. Sez. III Ord. n.159/2021; Cass. Sez. VI Ord. n.12950/21).

Ritiene questa Corte d'Appello che non vi siano motivi per discostarsi dall'arresto giurisprudenziale citato, per almeno tre ragioni di carattere testuale, vale a dire: 1) l'art. 4 c.2 del D.L.vo 4.3.2010 n.28 prevede che la domanda di mediazione debba contenere "le ragioni della pretesa" ed è singolare che debba essere il debitore ad indicare le ragioni di una domanda che non è dallo stesso proposta; 2) l'art. 5 c.1 bis reca la dicitura "chi intende esercitare in giudizio un'azione" che, in fattispecie come quelle in esame, non può che fare riferimento alla parte creditrice (che in effetti ha proposto il ricorso per ingiunzione); 3) la domanda di mediazione "*produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale*" (art. 5 c.6) e risulterebbe contrario ad ogni logica che sia l'attività del debitore ad interrompere la prescrizione e non viceversa.

Inoltre vi sono due ragioni di carattere logico e sistematico a propendere per la soluzione



adottata dal Giudice di legittimità: 1) perché il convenuto formale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è attore in senso sostanziale e quindi è logico che sia il creditore-opposto che debba attivarsi per non rendere improcedibile la domanda da egli inizialmente proposta con il monitorio; 2) perché nel caso che venga dichiarata improponibile la domanda e revocato il D.I. opposto la creditrice può sempre riproporre le sue ragioni con autonoma azione, mentre nel caso contrario il decreto opposto assumerebbe carattere di definitività.

Aggiungasi che, nel caso di specie, il giudice di prime cure aveva concesso termine ad entrambe le parti per l'espletamento della mediazione obbligatoria, quindi la creditrice non era affatto esonerata dall'obbligo di proporre domanda di mediazione, mentre invece è rimasta inerte facendo affidamento su un orientamento giurisprudenziale tutt'altro che pacifico, anzi vivacemente contrastato da parte della giurisprudenza (e della Dottrina).

Ne deriva che, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l'appello proposto da Srl debba essere accolto, nel senso che va revocato il D.I. opposto, contrariamente a quanto affermato al primo giudice.

Ovvia conseguenza di quanto argomentato è che tutte le considerazioni inerenti al merito del rapporto creditizio non debbano essere affrontate, vista la natura pregiudiziale della statuizione di improcedibilità della domanda.

\*\*\*\*\*

Da tutto quanto sopra argomentato deriva che, ferma restando la declaratoria di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione, occorra revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Visto l'art. 92 c.II° cpc, dato il contrasto giurisprudenziale *in subiecta materia* (per un precedente contrario all'indirizzo citato vedi Cass. n.24629/2015), ora definitivamente risolto, risulta conforme a diritto disporre la compensazione integrale delle spese di lite



di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

Srl (già Srl), in persona del suo legale rappresentante,  
nei confronti di Srl, in persona del suo procuratore e legale  
rappresentante, e per essa Spa, già Spa, e nei confronti di

, avverso la sentenza n.445/2019 emessa dal Tribunale di Spoleto il  
20.6.2019, *contrariis reiectis*, così provvede:

In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto  
ingiuntivo n.188/2016 emesso dal Tribunale di Spoleto su ricorso introdotto da  
Spa;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di  
giudizio.

Così deciso in Perugia, li 19 Aprile 2023

IL PRESIDENTE relatore

(Dott. Simone Salcerini)

